



**APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO
SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO E DELLA CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE.**

VERBALE

Il 11 Settembre 2012 alle ore 9:30 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	SI
5	Innocenti Rita	Assessore	SI
6	Marini Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Flavia Orsetti.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Approvazione del Protocollo di intesa per la prosecuzione delle attività dello Sportello Catastale decentrato e della Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di gestione.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la propria deliberazione n. 273 del 30.8.2011 con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa con Agenzia del Territorio per la prosecuzione delle attività dello Sportello catastale decentrato sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni;
- Visto l'art. 6, commi 5 septies e seguenti, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012 che ha reintrodotto i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del Catasto;
- Vista la nota del 20.8.2012 con la quale Agenzia del Territorio, alla luce delle nuove disposizioni citate, ha sottoposto all'Ente l'approvazione di un nuovo Protocollo d'intesa e di una Convenzione speciale destinata a ridisciplinare la gestione e le modalità operative per l'applicazione e il riversamento dei tributi;
- Vista la relazione in merito del Settore Tributi, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con la quale si propone di procedere all'approvazione del Protocollo e della Convenzione speciale citati;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visti gli schemi dei due atti che si allegano quali parti integranti della presente deliberazione;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs.267/2000, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Protocollo d'intesa con Agenzia del Territorio per la prosecuzione in modalità autogestita delle attività dello Sportello catastale decentrato già operativo nel Comune dal 20.11.2007;
2. di approvare l'allegata Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;
3. di dare mandato al Direttore del Settore Tributi e Catasto di procedere alla relativa sottoscrizione;
4. di nominare la Dott. ssa Rossella Fiori "Responsabile della gestione del collegamento", incaricato ai sensi dell'art. 5 del Protocollo d'intesa di abilitare gli operatori di sportello al collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio e autorizzato, ai sensi dell'art. 7, a sottoscrivere i verbali di verifica delle attività;
5. di stabilire in n. 6 (sei) il numero massimo delle abilitazioni all'accesso alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

RELAZIONE

Con deliberazione n. 115 del 17.4.2007 la Giunta Comunale ha autorizzato la sottoscrizione del Protocollo di intesa con Agenzia del Territorio per l'attivazione di uno Sportello catastale decentrato, come primo atto di un processo di decentramento delle funzioni catastali ai Comuni avviato dal D.Lgs. n. 112/1998 e dalla successiva Legge n. 296/2006.

Lo Sportello catastale è operativo presso la sede del Settore Tributi dal 20.9.2007.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 30.8.2011 è stato approvato un nuovo Protocollo di intesa per la prosecuzione in modalità autogestita delle attività e per la loro disciplina.

L'art. 6, commi 5 septies e seguenti, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012 ha reintrodotto i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del Catasto.

Il pagamento delle visure catastali dovrà trovare applicazione, a decorrere dal 1° ottobre prossimo, alle consultazioni richieste dall'utenza privata e professionale, siano esse rilasciate presso gli uffici di Agenzia del Territorio che presso gli sportelli catastali decentrati nei Comuni.

Al fine di dare attuazione alla normativa citata, presso lo Sportello Catastale dovranno pertanto essere riscossi i tributi dovuti, da riversarsi quindi all'Ufficio Provinciale di Milano di Agenzia del Territorio con cadenza trimestrale.

La norma conferma il carattere gratuito delle visure catastali effettuate dal Comune per i propri compiti istituzionali, con modalità telematiche e in regime di convenzione; l'esenzione si estende alla consultazione telematica della banca dati ipotecaria.

Con nota Prot. n. 19.732/12 del 20 agosto 2012, Il Direttore dell'Ufficio Provinciale di Milano di Agenzia del Territorio ha segnalato la necessità, al fine di garantire la continuità operativa dello Sportello catastale decentrato, di procedere alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo di intesa nonché di una Convenzione speciale di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. Con tali atti, dei quali si allega lo schema, vengono disciplinate le modalità operative per la riscossione e il successivo versamento ad Agenzia dei tributi speciali catastali.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione, per l'intera durata della stessa, come espressamente previsto all'art. 2, il Comune è tenuto a prestare cauzione tramite fideiussione bancaria per l'importo determinato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale di Agenzia in euro 5.000,00, tenuto conto delle consultazioni della banca dati catastali effettuate mediamente a trimestre nel corso del 2011. L'onere a carico del bilancio comunale, relativo alla costituzione della cauzione, sarà quantificato da Banca Intesa San Paolo S.p.a. secondo le condizioni previste dal contratto in essere per la gestione del Servizio di tesoreria.

Il Comune dovrà inoltre sostenere l'onere dell'acquisto di una cassaforte per la custodia del denaro riscosso e del materiale necessario a garantire il rilascio delle ricevute di versamento. All'assunzione dei relativi impegni di spesa provvede il Direttore del Settore con separati atti.

Come per il Protocollo attualmente in essere, il nuovo Protocollo prevede all'art. 5 la nomina di un "Responsabile della gestione del collegamento", incaricato di abilitare, nelle forme e con le garanzie previste dal successivo art.6, un numero predeterminato di operatori addetti allo sportello di collegamento telematico alle banche dati catastali di Agenzia del Territorio. Ai sensi dell'art. 7 il Responsabile è altresì chiamato a sottoscrivere i verbali di verifica delle attività, sottoposte a monitoraggio annuale. La durata del Protocollo e della Convenzione, se sottoscritti entro il 2012, è fissata al 31.12.2015.

In attesa di un rilancio del processo di decentramento che completi il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni, il mantenimento dello Sportello catastale sul territorio è necessario per

garantire un servizio alla città e per il ruolo fondamentale di supporto alle attività di accertamento del Settore Tributi.

Per garantire continuità al servizio si propone pertanto alla Giunta Comunale di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo di intesa e della Convenzione speciale, dando specifico mandato al Direttore del Settore Tributi e Catasto.

Si propone altresì di nominare il Direttore stesso Responsabile degli adempimenti precisati agli art. 5 e 7 del Protocollo e di stabilire in sei il numero massimo delle abilitazioni all'accesso alle banche dati catastali di Agenzia del Territorio.

Si sottopone alla Giunta Comunale l'approvazione della relativa deliberazione che, per garantire la continuità del servizio, dovrà essere inviata ad Agenzia entro il 15 settembre p.v. ; si richiede pertanto di disporre l'immediata eseguibilità dell'atto.

Il Direttore
dott. Rossella Fiori

Sesto San Giovanni 05.09.2012

PROTOCOLLO D'INTESA**TRA****AGENZIA DEL TERRITORIO e _____**

PER LA **PROSECUZIONE** IN MODALITÀ AUTOGESTITA DELL'ATTIVITÀ DELLO
SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO GIÀ OPERATIVO NEL COMUNE/COMUNITÀ
MONTANA DI _____, IN VIA _____ N. ____

L'anno ____ (____), il giorno _____, del mese di _____,
presso la sede dell'Ufficio Provinciale di _____, tra l'Agenzia del Territorio,
rappresentata dal _____, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di
_____ ed il Comune/la Comunità montana di _____, rappresentato/a da
_____, nella sua qualità di _____, delegato alla stipula del presente
atto con Deliberazione _____ n. _____ in data ____/____/____ esecutiva ai
sensi di Legge.

PREMESSO CHE

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede per i Comuni, tra l'altro, la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
2. la legge 24 dicembre 1993, n. 537, richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;
3. l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
4. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
5. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
6. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 59 del 1997, ha disciplinato le norme in materia dell'organizzazione del Governo;

7. l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
8. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
9. per effetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data _____, presso il Comune/Comunità montana di _____ è attivo uno sportello catastale autogestito;
10. l'art. 6, commi 5-*septies* e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;
11. la nuova normativa, di cui al precedente punto 10, comporta, la necessità di procedere ad una modifica dei rapporti convenzionali attualmente in essere relativi alla gestione degli sportelli catastali decentrati;
12. il Comune/la Comunità montana di _____ intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, di cui al precedente punto 9, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia del Territorio, del presente Protocollo e della richiamata Convenzione speciale;
13. il Comune/la Comunità montana di _____ ha già messo a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
14. l'Agenzia del Territorio ed il Comune/la Comunità montana di _____ hanno, quindi, convenuto di confermare, in relazione a quanto enunciato ai precedenti punti 9, 10, 11 e 12, la modalità autogestita per detto sportello;
15. pertanto, il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto in data _____ e sopra richiamato, viene sostituito dal presente atto a tutti gli effetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Agenzia del Territorio e il Comune/la Comunità montana di _____ si stipula il presente Protocollo d'intesa per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), allegata al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.

Art. 1

Gestione

Lo sportello sarà gestito dal personale del Comune/della Comunità montana di _____, previa formazione da parte dell'Agenzia del Territorio.

L'Agenzia del Territorio si riserva la facoltà di *sospendere temporaneamente* il servizio dello sportello *per causa di forza maggiore*.

Art. 2

Servizio

Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui *fac-simile* è allegato al presente Protocollo d'intesa e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali

L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 dell'allegata Convenzione speciale, e li riversa sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di dell'Agenzia del Territorio. A garanzia degli obblighi derivanti dalla richiamata Convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale consegna apposita fideiussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.

Art. 4

Attrezzature

L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 5

"Responsabile della gestione del collegamento" ed operatori allo sportello

Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio avverrà mediante piattaforma SISTER. Il *"Responsabile della gestione del collegamento"*, dipendente dall'Ente locale contraente, nominato con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dall'Ente stesso, può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato nella nota di autorizzazione alla stipula del presente atto, nonché procedere alla loro disabilitazione.

Art. 6

Documentazione

Al fine di procedere all'abilitazione del *"Responsabile della gestione del collegamento"* alla piattaforma SISTER, dovrà pervenire all'Agenzia del Territorio, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento di identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sulla *"privacy"*, debitamente sottoscritte dallo stesso.

Ogni qualvolta verrà effettuato l'inserimento o la disabilitazione di un utente, sarà cura del *"Responsabile della gestione del collegamento"* inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione centrale Catasto e cartografia, Area Relazioni enti locali e, per conoscenza, alla Direzione regionale ed all'Ufficio provinciale. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti di identità, dei codici fiscali e l'informativa sulla *"privacy"*, debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal *"Responsabile"*, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente dell'utente da abilitare.

Art. 7
Monitoraggio

Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Ufficio provinciale, dal relativo agente contabile e dal "*Responsabile della gestione del collegamento*", da trasmettere alla Direzione centrale Catasto e cartografia - Area Relazioni enti locali - ed alla Direzione regionale competente per territorio. In tale occasione, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della determinazione della fideiussione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della fideiussione, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dall'Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta del competente Ufficio provinciale.

Art. 8
Durata

Il presente protocollo d'intesa e la relativa Convenzione speciale avranno durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello della stipula. E' escluso il tacito rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, ____/____/____

Per l'Agenzia del Territorio
Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Per il Comune/la Comunità montana
Il Sindaco/Il Presidente

Prot.

del

Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991.

Tra

L'Agenzia del Territorio , con sede in Roma – Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Provinciale di _____ di seguito denominata anche "Agenzia"

ed

il Comune di _____ (ovvero la Comunità Montana) di

_____prov. _____

Via/Piazza _____

rappresentato da _____

nel seguito denominato anche "Ente locale"

premesse:

1. che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del DPR n. 305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
 2. che in data _____ l'Agenzia del Territorio e l'Ente locale hanno stipulato un Protocollo di intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
 3. come già previsto dal piano allegato alla convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio , gli sportelli catastali decentrati devono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;
 4. l'Ente locale, con nota del xxxxx ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia del Territorio la presente convenzione speciale;
- tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia del Territorio al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia del Territorio stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'Ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia del Territorio apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio provinciale di _____ dell'Agenzia del Territorio.

L'Ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto che di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2

L'Ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di _____ dell'Agenzia del Territorio.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve avere già prestato cauzione tramite fidejussione bancaria, con le modalità previste dall'art. 54, Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dall'Ufficio provinciale competente in data 1° gennaio – 1° aprile – 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'Ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'Ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo- 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di euro 0,03 per ogni euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'Ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito. Il ripristino del servizio potrà avvenire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi di interesse pubblico o qualora l'Ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'art. 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'Ente locale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4

L'Agenzia ha piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'Ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezze dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, ____/____/____

Per l'Agenzia del Territorio
Il Direttore dell'Ufficio Provinciale

Per il Comune/la Comunità Montana
Il Sindaco/Il Presidente
